

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 8 gennaio 1994

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 18 novembre 1992, n. 32.

Trattamento assenze per malattie figli inferiori a tre anni di età e per adozioni Pag. 2

LEGGE REGIONALE 23 novembre 1992, n. 33.

Costituzione delle Commissioni provinciali per l'artigianato. Pag. 2

LEGGE REGIONALE 23 novembre 1992, n. 34.

Modifica dell'art. 13 della legge regionale 26 aprile 1985, n. 27 «Tutela dei diritti delle persone che usufruiscono delle strutture sanitarie» Pag. 3

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1992, n. 35.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 settembre 1991, n. 25 «Norme per l'esercizio dei controlli sugli atti degli enti locali» come modificata dalla legge regionale 4 settembre 1992, n. 22 Pag. 3

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1992, n. 36.

Modifica ed integrazione alla legge regionale 22 gennaio 1992, n. 4 «Tutela della fauna minore» Pag. 4

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1992, n. 37.

Divieto di sorvolo e atterraggio di velivoli a motore nelle aree protette Pag. 5

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1992, n. 38.

Norme per la disciplina della circolazione fuoristrada dei mezzi motorizzati nella regione Liguria Pag. 6

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1992, n. 39.

Disposizioni relative al calendario regionale per l'annata venatoria 1992/93 Pag. 8

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1993, n. 21.

Attuazione del programma operativo plurifondo FESR - FSE per le zone industriali in declino della provincia di Pesaro-Urbino regolamento CEE 2052/88 obiettivo 2 - Anni 1992/1993. Pag. 9

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1993, n. 22.

Interventi per favorire nuove iniziative imprenditoriali in particolare giovanili e femminili Pag. 10

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1993, n. 23.

Modifiche all'art. 10 della legge regionale 11 maggio 1993 n. 15 «Bilancio di previsione per l'anno 1993 e adozione del bilancio pluriennale per il triennio 1993/1995» Pag. 12

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1993, n. 24.

Modifica dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 28 giugno 1993, n. 17 concernente interventi conseguenti all'esondazione del fiume Tronto verificatasi nell'aprile 1992 Pag. 12

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1993, n. 25.

Finanziamento del programma d'iniziativa comunitaria STRIDE concernente il potenziale regionale in materia di ricerca, tecnologia ed innovazione Pag. 13

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 15 settembre 1993, n. 28.

Ridefinizione degli ambiti territoriali delle unità socio-sanitarie locali Pag. 14

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 18 novembre 1992, n. 32.

Trattamento assenze per malattie figli inferiori a tre anni di età e per adozioni.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 19 del 9 dicembre 1992)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA CORTE COSTITUZIONALE

SI È PRONUNCIATA CON SENTENZA N. 392 DEL 7/19 OTTOBRE 1992

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Assenze per malattie figli

1. I dipendenti regionali hanno diritto a congedi straordinari durante le malattie del bambino di età inferiore a tre anni, dietro presentazione di certificato medico.

2. I periodi di assenza di cui al comma 1 per ciascun anno solare sono retribuiti per intero per il primo mese e con riduzione all'80 per cento per il secondo mese. Per il restante periodo possono essere concessi congedi straordinari non retribuiti.

Art. 2.

Destinatari del diritto ai congedi

1. Il congedo straordinario previsto dall'art. 1 può essere fruito alternativamente dalla madre o dal padre.

2. Il diritto al congedo di cui al comma 1 è riconosciuto anche al padre adottivo o affidatario in alternativa alla madre lavoratrice, ovvero quando i figli siano affidati al solo padre.

Art. 3.

Effetti dei periodi di congedo

1. I periodi di congedo straordinario di cui alla presente legge retribuiti per intero o all'80 per cento sono utili a tutti gli effetti compresi quelli relativi alle ferie ed alla tredicesima mensilità.

2. Per i periodi di congedo straordinario non retribuito previsto dalla presente legge sono a carico dell'Amministrazione regionale le contribuzioni d'obbligo per il trattamento di previdenza, quiescenza e servizio sanitario nazionale.

Art. 4.

Applicazione per Enti strumentali

1. Le norme di cui alla presente legge si applicano anche al personale degli Enti strumentali di cui alla legge regionale 29 dicembre 1986, n. 35.

Art. 5.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogati l'art. 9, comma 1, lettera f), e l'art. 10, commi 1 e 2 della legge regionale 10 ottobre 1979, n. 34.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 18 novembre 1992

FERRERO

93R0764

LEGGE REGIONALE 23 novembre 1992, n. 33.

Costituzione delle Commissioni provinciali per l'artigianato.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 19 del 9 dicembre 1992)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Articolo unico

1. La revisione degli Albi provinciali delle imprese artigiane di cui al secondo comma dell'art. 30 della legge regionale 28 agosto 1989, n. 41 deve essere conclusa entro il termine perentorio del 30 aprile 1994.

2. Fino alla revisione, in via straordinaria, le Commissioni provinciali per l'artigianato previste dall'art. 11 della citata legge regionale 28 agosto 1989, n. 41 sono costituite con decreto del Presidente della Giunta regionale che nomina i componenti di cui alla lettera a) sulla base di designazioni delle organizzazioni artigiane più rappresentative con struttura regionale.

3. A seguito della elezione dei Presidenti delle Commissioni provinciali, costituite con le modalità di cui al comma 2, il Presidente della Giunta regionale provvede alla costituzione della Commissione regionale per l'artigianato.

4. A conclusione della revisione di cui al primo comma, il Presidente della Giunta regionale, con apposito decreto individua la data per lo svolgimento delle elezioni degli imprenditori artigiani nelle Commissioni provinciali per l'artigianato da tenersi non oltre il 31 dicembre 1994 e dispone l'avvio delle procedure per l'espletamento delle elezioni stesse da effettuare ai sensi delle disposizioni contenute nel capo IV della legge regionale n. 41/1989.

5. Dopo l'espletamento delle elezioni e la proclamazione degli eletti, il Presidente della Giunta regionale provvede alla ricostituzione delle Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato decretando contestualmente la decadenza delle Commissioni costituite con le modalità straordinarie di cui ai commi 2 e 3.

6. Le Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato già costituite continuano a funzionare fino all'insediamento delle nuove Commissioni e cessano comunque la loro attività il 30 aprile 1995.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 23 novembre 1992

FERRERO

93R0765

LEGGE REGIONALE 23 novembre 1992, n. 34.

Modifica dell'art. 13 della legge regionale 26 aprile 1985, n. 27 «Tutela dei diritti delle persone che usufruiscono delle strutture sanitarie».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 19 del 9 dicembre 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Articolo unico

L'art. 13 della legge regionale 26 aprile 1985, n. 27 «Tutela dei diritti delle persone che usufruiscono delle strutture sanitarie» è sostituito del seguente:

Art. 13.*Diritti dei degenti che necessitano di particolare assistenza*

1. Al fine di assicurare una particolare assistenza ai degenti con ridotta autonomia nell'espletamento delle proprie funzioni fisiologiche e comunque a quelli di età superiore ai settantacinque anni, negli ospedali, cliniche universitarie o case di cura convenzionate con la Regione è sempre consentito, anche in deroga agli orari ordinari di visita, l'accesso ad un familiare o ad altra persona volontariamente disponibile, anche nel quadro dell'attività delle associazioni di volontariato.

2. La direzione sanitaria impartisce le necessarie disposizioni per rendere compatibile quanto previsto dal comma 1 con le esigenze organizzative dei singoli reparti.

3. La direzione sanitaria adotta particolari attenzioni ed accorgimenti nei confronti della persona morente e dei suoi familiari, al fine di garantire umanità e dignità alla fase terminale della malattia, al decesso e al dopo decesso.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 23 novembre 1992

FERRERO

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1992, n. 35.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 settembre 1991, n. 25 «Norme per l'esercizio dei controlli sugli atti degli enti locali» come modificata dalla legge regionale 4 settembre 1992, n. 22.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 20 del 16 dicembre 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.*Modifica dell'art. 1*

1. L'art. 1 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 25 è così sostituito:

«Art. 1 (*Organo di controllo*). — 1. Il controllo sugli atti degli enti locali compresi nel territorio regionale è esercitato in attuazione dell'art. 65 dello Statuto dal Comitato regionale di controllo con sede in Genova».

Art. 2.*Soppressione delle sezioni territoriali*

1. Nel testo della legge regionale 11 settembre 1991, n. 25 come modificata dalla legge regionale 4 settembre 1992, n. 22 ogni riferimento alle «sezioni» è abrogato.

Art. 3.*Modifica dell'art. 2*

1. L'art. 2 della legge regionale n. 25/1991 già sostituito dall'art. 1 della legge regionale n. 22/1992 è così sostituito:

«Art. 2 (*Competenze*). — 1. Il comitato regionale esercita il controllo di legittimità sugli atti:

- a) delle province, della città metropolitana di Genova, dei comuni e delle comunità montane;
- b) dei consorzi tra enti locali;
- c) delle unioni di comuni di cui all'art. 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- d) dei municipi di cui all'art. 12 della legge n. 142/1990;
- e) delle circoscrizioni di cui all'art. 13 della legge n. 142/1990;
- f) delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
- g) degli enti strumentali della regione ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 29 dicembre 1986, n. 35 e successive modificazioni».

Art. 4.*Modifiche all'art. 3*

1. All'art. 3, comma 2 della legge regionale n. 25/1991 le parole da «in sede» fino a «legge» sono abrogate.

2. L'art. 3, comma 4 della legge regionale n. 25/1991 è così sostituito:

«4. L'indicazione della terna degli avvocati e delle due terne dei dottori commercialisti e dei ragionieri per il comitato regionale di controllo deve essere espressa da tutti gli ordini e collegi professionali competenti per territorio. In carenza di candidature e qualora le terne non siano state presentate nel termine di cui al terzo comma, il consiglio regionale previa verifica della sussistenza dei requisiti di legge provvede ad eleggere gli esperti fra le designazioni pervenute».

3. Il sesto comma dell'art. 3 come modificato dall'art. 2 della legge regionale n. 22/1992 è soppresso.

4. Il comma 7-bis dell'art. 3 introdotto dall'art. 2 della legge regionale 4 settembre 1992, n. 22 è soppresso.

Art. 5.

Modifiche all'art. 4

1. L'art. 4 della legge regionale n. 25/1991 è così sostituito:

«Art. 4 *Elezione dei componenti*. — 1. Il consiglio regionale elegge con un'unica votazione, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, i componenti di cui alla lettera a), primo comma dell'art. 42 della legge n. 142/1990.

2. Nella stessa seduta il consiglio elegge, con le modalità di cui al primo comma, due componenti supplenti fra gli esperti non eletti compresi nelle terne di cui all'art. 3, comma 3.

Art. 6.

Modifica all'art. 15

1. Il secondo comma dell'art. 15 della legge regionale n. 25/1991 è abrogato.

Art. 7.

Modifica dell'art. 22

1. Il primo comma dell'art. 22 della legge regionale n. 25/1991 è così sostituito:

«1. La richiesta di chiarimenti sull'atto soggetto a controllo di cui all'art. 46, comma 4 della legge n. 142/1990 deve essere formulata con ordinanza motivata. I chiarimenti devono pervenire all'organo di controllo a pena di decadenza entro tre mesi dalla ricezione della richiesta».

Art. 8.

Abrogazione dell'art. 27

1. L'art. 27 della legge regionale n. 25/1991 come modificato dall'art. 4 della legge regionale n. 22/1992 è abrogato.

Art. 9.

Modifiche all'art. 28

1. L'art. 28 della legge regionale n. 25/1991 è così sostituito:

«Art. 28 (*Relazione annuale*). 1. Il presidente del comitato trasmette entro il mese di aprile di ogni anno una relazione complessiva sull'attività svolta alla giunta e al consiglio regionale che la esamina entro il mese successivo per l'adozione delle opportune iniziative ai fini del miglior funzionamento dell'attività di controllo».

Art. 10.

Modifiche all'art. 33

1. Il primo comma dell'art. 33 della legge regionale n. 25/1991 è così sostituito:

«1. Le funzioni di segretario del comitato sono svolte dal dirigente del servizio regionale addetto all'organo di controllo».

Art. 11.

Modifiche all'art. 35

1. Il terzo comma dell'art. 5 della legge regionale 28 dicembre 1988, n. 75 come modificato dall'art. 35 della legge n. 25/1991 è così sostituito:

«3. Nella sezione seconda si pubblicano le decisioni del comitato regionale di controllo».

Art. 12.

Modifiche alla legge regionale 27 agosto 1984 n. 44 e successive modificazioni

1. Nella tabella F allegata alla legge regionale n. 44/1984 le parole da «Servizi dei comitati di controllo» fino a «Imperia» sono sostituite dalle seguenti parole: «Servizio del comitato di controllo

1) comitato regionale di controllo».

2. Nella tabella G allegata alla legge regionale n. 44/1984 le parole da «Competenze dei Servizi dei comitati di controllo» fino a «come per l'analogo servizio di Genova» sono sostituite dalle seguenti parole: «Competenze del servizio del comitato di controllo.

Servizio del comitato regionale di controllo.

Competenze: istruttoria ai fini dell'esame degli atti soggetti a controllo, atti preliminari e successivi alle sedute dell'organo di controllo, segreteria delle sedute, tutte le attività preliminari e successive inerenti i compiti dell'organo di controllo, servizi interni generali e di gestione».

Art. 13.

Norma transitoria

1. Le funzioni di controllo sono esercitate dal comitato regionale di controllo a partire dal 1° aprile 1993.

2. Gli atti sottoposti a controllo, adottati prima di tale data, sono inviati alla sezione territoriale competente che continua ad esercitare le funzioni di controllo, relativamente ai medesimi, entro e non oltre il 1° giugno 1993. I procedimenti ancora pendenti a tale data sono trasferiti al comitato regionale.

Art. 14.

Prima costituzione del comitato

1. Per la prima costituzione del comitato regionale di controllo il presidente del consiglio fissa la data per l'elezione entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 30 novembre 1992

FERRERO

93R0767

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1992, n. 36.

Modifica ed integrazione alla legge regionale 22 gennaio 1992, n. 4 «Tutela della fauna minore».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 21 del 23 dicembre 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche all'art. 8

1. Al secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 22 gennaio 1992, n. 4 dopo le parole: «nuove acquisizioni» sono soppresses le parole: «effettuate comunque al di fuori del territorio regionale» e sono inserite le parole: «e le cessioni comunque effettuate».

2. Dopo il secondo comma è inserito il seguente comma:

2-bis. Gli obblighi di cui al primo e secondo comma non si applicano ai commercianti ed agli allevatori autorizzati».

Art. 2.

Modifica all'art. 11

1. Dopo il secondo comma dell'art. 11 della legge regionale 22 gennaio 1992, n. 4 è aggiunto il seguente comma:

«3. Oltre alle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo, i soggetti preposti alla vigilanza possono provvedere alla confisca dell'animale e, ove possibile, alla liberazione immediata sul sito di raccolta».

Art. 3.

Modifica all'art. 12

1. Al secondo comma dell'art. 12 della legge regionale 22 gennaio 1992, n. 4 dopo le parole: «2 maggio 1990, n. 30» sono aggiunte le seguenti parole: «nonché le guardie zoofile previste dalla disciplina regionale sul randagismo».

Art. 4.

Aggiunta di articoli

1. Dopo l'art. 14 della legge regionale 22 gennaio 1992, n. 4 sono inseriti i seguenti articoli:

«Art. 15 *Norma transitoria*. — 1. In sede di prima applicazione la regione concede contributi alle province per gli interventi previsti dalla presente legge fermo restando, per gli anni successivi, il finanziamento ordinario con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 11.

Art. 16.

Norma finanziaria

1. Agli oneri di cui alla presente legge si provvede mediante prelevamento di L. 200.000.000, in termini di competenza e di cassa, dal capitolo 9520: «fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per ulteriori programmi di sviluppo» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1992 ed istituzione nel medesimo stato di previsione dei seguenti capitoli:

0619 «Spese per studi e ricerche sulla fauna minore e per la formazione dell'elenco e l'individuazione cartografica dei principali siti», con lo stanziamento di L. 100.000.000 in termini di competenza e di cassa, per gli interventi di cui agli articoli 9 e 14;

4830 «Contributi alle province per interventi in materia di fauna minore», con lo stanziamento di L. 100.000.000 in termini di competenza e di cassa.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio».

Art. 5.

Riapertura termini

1. Sono riaperti i termini di cui al primo e terzo comma dell'art. 8 della legge regionale 22 gennaio 1992, n. 4. L'adempimento dei relativi obblighi deve essere effettuato entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della regione.

Art. 6.

Sanatoria

1. Non sono assoggettabili alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 11, primo comma, lettera f) della legge regionale 22 gennaio 1992, n. 4 coloro che non hanno ottemperato agli obblighi previsti dall'art. 8 nei termini nello stesso indicati.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 15 dicembre 1992

FERRERO

93R0768

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1992, n. 37.

Divieto di sorvolo e atterraggio di velivoli a motore nelle aree protette.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 21 del 23 dicembre 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Oggetto della legge

1. Fino alla entrata in vigore della normativa regionale di recepimento della legge 6 dicembre 1991, n. 394 «Legge quadro sulle aree protette» nelle aree parco, nelle aree protette, nelle riserve naturali e nelle aree di interesse naturalistico ambientale è vietato il sorvolo a bassa quota e l'atterraggio di velivoli a motore tranne i casi di operazioni di soccorso di servizi di pubblica necessità, attività di rifornimento, smaltimento rifiuti, costruzione e manutenzione di rifugi e rilevamenti finalizzati ad attività di studio e di ricerca fatto salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.

Art. 2.

Regolamento regionale

1. Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale da presentare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sentiti gli enti locali interessati e gli organismi preposti ai parchi, approva un regolamento regionale che, nel rispetto della normativa nazionale, disciplini l'esercizio del sorvolo e dell'atterraggio nei casi consentiti dall'art. 1.

Art. 3.

Sanzioni

1. La violazione del divieto di cui all'art. 1 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da L. 1.000.000 a L. 6.000.000 ferma restando l'applicazione degli articoli 8 e 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 15 dicembre 1992

FERRERO

93R0769

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1992, n. 38.**Norme per la disciplina della circolazione fuoristrada dei mezzi motorizzati nella regione Liguria.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 21
del 23 dicembre 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.*Principi generali*

1. La regione, nell'ambito delle finalità previste dall'art. 4 dello statuto, mediante la disciplina della circolazione fuoristrada dei mezzi motorizzati, contribuisce a garantire la sicurezza di tutti gli utenti del territorio, a tutelare, conservare, valorizzare il patrimonio ambientale, botanico e zoologico ed a provvedere alla difesa del suolo.

Art. 2.*Ambito di applicazione*

1. La presente legge disciplina la circolazione dei mezzi motorizzati nelle aree al di fuori delle strade pubbliche e private, anche a fondo naturale o stabilizzato, intendendo elementi costituenti le strade oltre la carreggiata, la banchina e la cunetta, le aree adiacenti utilizzate per la sosta, per il parcheggio e per l'inversione di marcia nonché le piazzuole di intersecazione.

2. È fatto divieto a chiunque di circolare fuoristrada con mezzi motorizzati, di costruire impianti fissi per sport da esercitarsi con tali mezzi e di allestire a qualsiasi titolo tracciati o percorsi per gare da disputare con i mezzi predetti, fatte salve le deroghe previste dalla presente legge.

Art. 3.*Deroghe*

1. In deroga ai divieti di cui all'art. 2 è consentita la circolazione fuoristrada dei mezzi motorizzati:

- a) adibiti all'effettivo svolgimento di attività agricola e forestale;
- b) di soccorso e di vigilanza, antincendio ed in servizi di istituto in dotazione agli organi statali, regionali, provinciali e comunali nonché agli enti preposti a servizi di pubblica utilità;
- c) destinati alle attività dei parchi, dei rifugi di montagna ovvero utilizzati per la manutenzione delle relative attrezzature;
- d) utilizzati per attività di soccorso, antincendio o per condurre invalidi nelle aree vietate al transito ancorché appartenenti a privati;
- e) utilizzati per il trasporto di persone portatrici di handicap.

2. È consentito il guado con mezzi motorizzati degli alvei dei corsi d'acqua pubblici di cui all'art. 1 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, utilizzando le piste già esistenti.

3. È altresì consentita la circolazione fuoristrada con mezzi motorizzati ai soggetti che siano abitanti o dimoranti anche in via temporanea, proprietari, usufruttuari, superficiari, conduttori, ivi compresi i loro familiari, delle costruzioni e dei fondi rustici ubicati nelle aree in cui vige il divieto di circolazione, lungo il percorso a minore impatto che consenta l'accesso alle costruzioni ed ai fondi medesimi.

4. È infine consentita la sosta fuoristrada dei mezzi motorizzati nelle immediate vicinanze dei cigli stradali qualora non siano disponibili apposite aree destinate alla sosta distanti meno di 100 metri.

5. I comuni possono autorizzare la circolazione fuoristrada nelle aree in cui vige il divieto di circolazione esclusivamente a coloro che vi accedono per motivi di lavoro. A tal fine provvedono al rilascio della relativa autorizzazione con specifico provvedimento.

6. Restando ferme le vigenti disposizioni in materia di protezione della natura e di polizia idraulica.

Art. 4.*Individuazione delle zone adibite allo svolgimento di attività turistica, sportiva e ricreativa*

1. Le comunità montane territorialmente competenti e, nelle zone non classificate montane, i comuni individuano i tracciati, su indicazione di sodalizi affiliati alle federazioni sportive interessate, per la circolazione fuoristrada dei mezzi motorizzati al fine dello svolgimento di attività turistiche, sportive e ricreative. Possono a tal fine anche essere utilizzate le aree costituenti cave.

2. Le individuazioni di cui al primo comma non potranno comunque avvenire nelle seguenti aree:

a) le aree inserite in parchi, riserve naturali, aree protette, sistemi di aree di interesse naturalistico-ambientale istituiti con legge regionale, nonché le aree comprese nei sistemi del Finale e delle Alpi Liguri, di cui alla legge regionale n. 40/1977;

b) le aree assoggettate a regime normativo di conservazione in relazione all'assetto insediativo, geomorfologico e vegetazionale di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 25 febbraio 1990, n. 6;

c) le aree interessate dai percorsi individuati dalla citata deliberazione del Consiglio regionale n. 6/90: itinerari escursionistici (I.E.), percorsi storici (P.S.), percorribilità lungo i corsi d'acqua (P.A.), accessibilità al mare (A.M.), nonché le aree interessate dai percorsi escursionistici già individuati alla data di entrata in vigore della presente legge, con appositi segnavia dal Club Alpino Italiano (C.A.I.) e dalla Federazione Italiana Escursionismo (F.I.E.);

d) le principali aree carsiche individuate dalla legge regionale 3 aprile 1990, n. 14

e) i siti di protezione della fauna minore individuati ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 22 gennaio 1992, n. 4, e successiva modificazione e integrazione;

f) le foreste demaniali, escluse le strade di servizio;

g) i parchi urbani previsti dagli strumenti urbanistici vigenti;

h) le aree sottoposte ai piani regionali di cui all'art. 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente la protezione della fauna selvatica oncoterma e per il prelievo venatorio ovvero costituenti zona faunistica delle Alpi ai sensi dell'art. 11 della legge medesima;

i) gli alvei dei corsi d'acqua pubblici di cui all'art. 1 del regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, ad eccezione degli attraversamenti a guado colleganti percorsi esistenti;

l) le spiagge ed arenili;

m) i percorsi carrozzabili attraversanti centri e nuclei abitati compresi in zone di interesse storico, artistico ed ambientale previste e disciplinate, dagli strumenti urbanistici e territoriali vigenti nei comuni in cui esse ricadono.

3. La deliberazione che individua i tracciati di cui al primo comma deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati. Qualora nei successivi trenta giorni sia presentata opposizione motivata in carta semplice da parte dei proprietari o conduttori di fondi comprendenti almeno il 40% della lunghezza del tracciato, il percorso non può essere istituito.

4. Le comunità montane territorialmente competenti e, nelle zone non classificate montane, i comuni provvedono ad installare la segnaletica necessaria ad individuare sul territorio le aree adibite all'esercizio delle attività sportive di cui alla presente legge. Hanno altresì l'obbligo di realizzare o far realizzare gli interventi tesi a garantire la stabilità dei suoli lungo i tracciati autorizzati.

5. Gli autoclub e i motoclub o, in loro assenza, le relative federazioni sono autorizzati ad installare a proprie spese la segnaletica necessaria ad individuare sul territorio i percorsi e le zone.

6. La comunità montane ovvero i comuni nei casi previsti deliberano l'assenso o il dissenso all'individuazione del tracciato richiesto nel termine di centottanta giorni dalla presentazione della richiesta medesima. Trascorso inutilmente il termine di centottanta giorni i richiedenti hanno facoltà di rivolgere, motivandola, analoga istanza alla provincia competente che si pronuncia entro i successivi centottanta giorni. L'istanza si intende accolta qualora la provincia non si pronunci nel termine indicato.

7. Le comunità montane e i comuni comunicano, con cadenza annuale, alle province ed alla regione le indicazioni dei tracciati da loro autorizzati.

Art. 5.

Impianti fissi

1. I progetti degli impianti fissi e delle correlate infrastrutture destinati all'esercizio permanente delle attività sportive, ricreative ed agonistiche per le quali sia necessario l'utilizzo dei mezzi fuoristrada sono corredati da uno studio sull'impatto ambientale che gli stessi determinano e sono trasmessi, dopo l'approvazione comunale, alla regione.

2. La regione esamina tali progetti entro novanta giorni dal ricevimento, valutandoli in relazione ai propri programmi di fruizione e tutela ambientale, alla distribuzione di tali impianti sul territorio, agli effetti indotti sulla realtà ambientale e socio-economica delle zone interessate e alla difesa del suolo.

3. Per gli interventi di cui al secondo comma, l'istanza per l'autorizzazione regionale ad eseguire i lavori si intende accolta qualora la regione non si pronunci nel termine di novanta giorni. In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori dando comunicazione del loro inizio al sindaco.

4. Il titolare della concessione deve impegnarsi ad adottare le misure idonee alla sicurezza degli impianti e le cautele tecniche dirette da evitare che le piste, formate dal transito di mezzi motorizzati, costituiscano gronde di deflusso delle acque superficiali verso zone di frana o, comunque, potenziali condizioni di instabilità. Deve altresì impegnarsi ad una risistemazione adeguata dell'ambiente, qualora cessi l'attività degli impianti, prestando apposita cauzione od altra idonea garanzia che verrà restituita dal comune ad opere di ripristino eseguite.

5. Al momento della cessazione dell'attività degli impianti, il titolare della concessione è tenuto ad informare l'autorità comunale.

Art. 6.

Deroghe per manifestazioni e gare

1. Nel caso di manifestazioni e di gare, purché non ricorrenti più di due volte l'anno, il comune salvo le competenze statali in merito, su richiesta degli organizzatori, può per i tempi strettamente necessari, consentire il transito fuoristrada dei mezzi motorizzati anche lungo tracciati non adibiti ad attività sportive, ricreative ed agonistiche, fatti salvi i divieti di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), h), i), m), disponendo le relative cautele e l'obbligo di ripristino dell'ambiente a cura degli organizzatori.

2. Il comune, nell'autorizzare le manifestazioni e le gare di cui al comma 1, può derogare ai divieti di cui al comma 2, lett. c) dell'art. 4, limitatamente a tratti di percorsi F.I.E. e C.A.I., acquisito il parere favorevole dell'amministrazione provinciale competente.

3. Al termine delle manifestazioni e delle gare il comune dispone l'apposita verifica territoriale al fine del rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

Art. 7.

Vigilanza

1. Sono incaricati di vigilare sull'osservanza della presente legge gli organi di polizia forestale, di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, gli organi di polizia locale, i sindaci dei comuni, i custodi forestali e gli agenti dei comuni e dei loro consorzi, le guardie ecologiche volontarie nonché gli agenti giurati che ne abbiano facoltà in base alla normativa vigente.

Art. 8.

Sanzioni amministrative

1. Per le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

a) da L. 100.000 a L. 600.000 in caso di circolazione fuoristrada con mezzi motorizzati;

b) da L. 3.000.000 a L. 18.000.000 in caso di costruzione di impianti fissi per sport da esercitarsi con tali mezzi e di allestimento a qualsiasi titolo di tracciati o percorsi per gare da disputare con i mezzi predetti;

c) da L. 100.000 a L. 600.000 in caso di danneggiamento di tabelle e sbarre debitamente esposte.

2. La sanzione di cui alla lett. a) del comma 1 che sostituisce quelle previste per analoga infrazione dalle singole leggi istitutive delle aree destinate a parco ovvero di interesse naturalistico-ambientale si applica nella misura doppia nel minimo e nel massimo in dette aree.

3. Nel caso in cui il trasgressore non ottemperi alla formale intimazione di fermarsi o abbia asportato od occultato la targa del mezzo motorizzato è irrogata una sanzione amministrativa aggiuntiva di L. 500.000.

4. Fino al 31 dicembre 1993 continuano ad applicarsi le sanzioni amministrative di cui alla legge regionali 7 gennaio 1980 e n. 6 e 30 dicembre 1982, n. 52.

Art. 9.

Applicazione delle sanzioni amministrative

1. Le funzioni relative all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 8 sono attribuite alle province.

Art. 10.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate la legge regionale 7 gennaio 1980, n. 6 e la legge regionale 30 dicembre 1982, n. 52. Esse peraltro continuano ad applicarsi, ai soli fini di cui all'art. 8, comma 4, fino al 31 dicembre 1993.

Art. 11.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione l'individuazione dei tracciati di cui all'art. 4, primo comma, avviene entro il 31 dicembre 1993.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 18 dicembre 1992

FERRERO

93R0770

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1992, n. 39.**Disposizioni relative al calendario regionale per l'annata venatoria 1992/93.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 21 del 23 dicembre 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.**Caccia programmata**

1. Ai fini della razionale gestione delle risorse faunistiche sull'intero territorio della Liguria per l'annata venatoria 1992/93, si applica il seguente regime di caccia programmata:

1) Periodi di caccia:

a) sino al 6 dicembre 1992 la caccia alla selvaggina stanziale e migratoria, sia da appostamento che in forma vagante, è consentita per tre giornate settimanali a scelta, con esclusione dei giorni di silenzio venatorio di martedì e venerdì nonché lunedì;

b) sino al 30 novembre 1992 la caccia alla sola selvaggina migratoria è consentita per un'altra giornata settimanale aggiuntiva fermo restando sempre il silenzio venatorio nei giorni di lunedì, martedì e venerdì, in tutto il territorio regionale, su conformi disposizioni emanate dalle province, esclusivamente se praticata da appostamento raggiunto con fucile scarico e racchiuso in custodia e coi cani al guinzaglio;

c) ai sensi dell'art. 18, comma 8, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, non è mai consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino;

d) dal 7 dicembre 1992 al 31 gennaio 1993 è consentita la caccia, sia da appostamento che in forma vagante con l'impiego dei cani, alla sola selvaggina migratoria e per complessive tre giornate settimanali a scelta del cacciatore, ad esclusione del martedì e del venerdì, limitatamente agli ambiti territoriali stabiliti dalle province. È fatto salvo quanto successivamente disposto per la caccia al cinghiale e alla volpe.

2) Specie cacciabili e relativi periodi di caccia:

le specie cacciabili nei periodi di tempo sopra indicati sono quelle elencate all'art. 18 della legge n. 157/92 e precisamente:

a) specie cacciabili sino al 6 dicembre 1992: starna, pernice rossa, lepre comune, coniglio selvatico, fagiano;

b) specie cacciabili sino al 31 dicembre 1992: quaglia, tortora, merlo, passero, passera mattugia, passera oltremontana, allodola, taccola, corvo, cornacchia nera, cornacchia grigia, ghiandaia, gazza;

c) specie cacciabili sino al 31 gennaio 1993: storno, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, germano reale, folaga, gallinella d'acqua, alzavola, canapiglia, porciglione, fischione, codone, marzaiole, morette, moriglioni, morette (limitatamente alla specie Aythya fuligula), colombacci, beccacino, colombaccio, frullino, combattente, beccaccia, pavoncella, pittima reale, volpe;

d) specie cacciabile dalla data di entrata in vigore della presente legge sino al 31 dicembre 1992 o dalla data di entrata in vigore della presente legge al 31 gennaio 1993: cinghiale.

3) Caccia al cinghiale:

è consentita nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, secondo le norme regolamentari emanate dalle province e sino all'esaurimento dei contingenti di abbattimento dalle stesse stabiliti entro i seguenti periodi:

a) dall'entrata in vigore della presente legge al 31 dicembre 1992 nelle province di Genova, Imperia e Savona;

b) dall'entrata in vigore della presente legge al 31 gennaio 1993 nella provincia di La Spezia.

4) Caccia alla volpe:

si svolge sino al 6 dicembre 1992 in ogni giornata aperta alla caccia alla selvaggina stanziale. Inoltre, nel periodo compreso tra il 7 dicembre 1992 e il 31 gennaio 1993, può essere consentita con specifiche autorizzazioni nominative, con l'impiego di ausiliari in località determinata, nei giorni di mercoledì, sabato e domenica.

5) Specie particolarmente protette:

ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 1° giugno 1979, n. 19, sono considerati particolarmente protetti: il fagiano di monte, il camoscio, il capriolo, il cervo ed il daino.

6) Specie vietate per insufficiente consistenza faunistica:

pernice bianca, coturnice, lepre bianca.

7) Zona Alpi:

l'esercizio della caccia nella zona faunistica delle Alpi è consentito sino al 6 dicembre 1992.

8) Orario di caccia:

la caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole sino al tramonto secondo l'orario di seguito riportato:

sino al 31 ottobre: dalle ore 6,00 alle ore 17,30;

dal 1° al 14 novembre: dalle ore 6,15 alle ore 17,15;

dal 15 al 30 novembre: dalle ore 6,30 alle ore 17,00;

dal 2 al 14 dicembre: dalle ore 6,45 alle ore 16,45;

dal 16 al 31 dicembre: dalle ore 7,00 alle ore 17,00;

dal 2 al 14 gennaio: dalle ore 7,15 alle ore 17,15;

dal 16 al 31 gennaio: dalle ore 7,00 alle ore 17,30.

9) Caccia con il falco e con l'arco:

la caccia con il falco è consentita esclusivamente per le località, le specie, i modi ed i giorni nei quali è consentito l'impiego dei cani da seguito. L'uso dell'arco è consentito per le località, le specie, i modi ed i giorni nei quali è consentito l'uso del fucile.

10) Carniere massimo:

per ogni giornata venatoria ciascun cacciatore non può abbattere o catturare un numero di selvatici maggiore di quelli seguito specificati:

a) selvaggina stanziale:

fagiani, storne, pernici rosse, lepri: complessivamente due capi dei quali una sola pernice rossa, una sola lepre;

b) selvaggina migratoria:

tordi, merli, cesene: complessivamente quindici capi;

beccaccia: complessivamente due capi;

germani reali, alzavole, canapiglie, fischioni, codoni, marzaiole, mestoloni, moriglioni, morette (limitatamente alla specie Aythya fuligula): complessivamente cinque capi;

colombacci: complessivamente otto capi;

taccola, corvo, cornacchia nera, cornacchia grigia, ghiandaia e gazza: complessivamente tre capi;

passero, passera mattugia, passera-oltremontana e storno: più di dieci capi per ogni specie.

Il numero complessivo di capi di selvaggina stanziale e migratoria che può essere abbattuto in ogni giornata di caccia non può superare i venticinque.

Ciascun cacciatore non può abbattere, nel corso di un'intera annata venatoria, più di otto capi di selvaggina stanziale tra lepri e pernici rosse e non più di cinquanta capi, complessivamente, delle seguenti specie:

passero, passera mattugia, passera oltremontana, storno, taccola, corvo, cornacchia nera, cornacchia grigia, ghiandaia, gazza.

11) Restrizioni territoriali:

Per l'intera stagione venatoria 1992/93 a motivo dell'insufficiente consistenza faunistica, la caccia alla pernice rossa è vietata in tutti i territori della provincia di Genova e del comune di Savona.

2. Per quanto non previsto dalle norme del presente calendario, valgono le disposizioni delle leggi vigenti.

Art. 2.

Limitazioni all'attività venatoria

1. I presidenti delle amministrazioni provinciali possono per i territori di rispettiva competenza vietare o ridurre la caccia per periodi prestabiliti a determinate specie di fauna selvatica, tra quelle specificate all'art. 1, per motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali e climatiche nonché per malattie o altre calamità.

2. Le specie cacciabili di cui all'art. 1, n. 2, si intendono automaticamente integrate o modificate dai provvedimenti nazionali in materia, compresa l'ordinanza del Ministero dell'ambiente del 10 novembre 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 novembre 1992, adottati entro il 31 gennaio 1993.

Art. 3.

Comunicazioni alla Regione

1. Le amministrazioni provinciali sono tenute a periodica comunicazione all'amministrazione regionale sulla propria attività inerente alle funzioni previste dalla presente legge e a trasmettere, di volta in volta, copia dei provvedimenti adottati.

Art. 4.

Sanzioni

1. Il contravventore alle norme contenute nella presente legge è soggetto alle sanzioni previste dagli articoli 30 e 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Art. 5.

Sanzioni a carattere permanente

1. Ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, per le violazioni alle disposizioni previste dalla Regione con propria normativa o con l'approvazione del calendario venatorio e concernenti l'abbattimento di fauna selvatica non soggette già a sospensione della licenza di caccia ai sensi della legge medesima, si sospende il rilascio del tesserino regionale per i successivi dicotto mesi.

2. In caso di recidiva la sospensione del rilascio ha durata di cinque anni.

Art. 6.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 18 dicembre 1992

FERRERO

93R0771

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1993, n. 21.

Attuazione del programma operativo plurifondo FESR - FSE per le zone industriali in declino della provincia di Pesaro-Urbino regolamento CEE 2052/88 obiettivo 2 - Anni 1992/1993.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 60 del 6 settembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per l'attuazione del Programma Operativo Plurifondo FESR-FSE per le zone industriali in declino della provincia di Pesaro-Urbino, regolamento CEE 2052/1988, obiettivo 2, per l'anno 1993, approvato dalla commissione delle Comunità europee in data 18 dicembre 1992 con decisione n. C(92)5183/3, da realizzarsi secondo le disposizioni finanziarie e le forme di cui agli allegati della citata decisione comunitaria, nonché del Programma Operativo Plurifondo (POP), sono autorizzate le spese indicate nell'allegata tabella A.

2. Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma 1, si provvede con le entrate indicate nell'allegata tabella B.

3. Le somme occorrenti al pagamento delle spese autorizzate al comma 1, sono iscritte a carico dei capitoli indicati nell'allegata tabella C.

4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1993 sono introdotte le variazioni indicate nella stessa tabella C.

5. L'autorizzazione di spesa, già stabilita dalla L.R. 29 giugno 1987, n. 33, articolo 1, in L. 3.550.000.000, per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 3 della L.R. 28 febbraio 1985, n. 6, è ridotta di L. 429.400.000.

6. L'autorizzazione di spesa già stabilita dalla L.R. 3 settembre 1992, n. 40 in L. 1.056.955.000, per l'attuazione del sottoprogramma 5 "Valorizzazione delle risorse umane" del POP obiettivo 5b, annualità 1993, è ridotta di L. 161.200.000.

7. Gli impegni assunti ed i pagamenti disposti a carico dei capitoli 3322150, 3322151 e 3322152, dello stato di previsione della spesa per l'anno 1993, sono trasferiti rispettivamente a carico dei capitoli 3861101, 3861102 e 3861103, istituiti con la presente legge.

8. La giunta regionale è autorizzata ad assumere, nel 1993, obbligazioni per importi pari alle complessive autorizzazioni di spesa, a condizione che le medesime non vengano a scadenza nell'anno 1993 per importi superiori agli stanziamenti iscritti, per il detto anno, nei rispettivi capitoli.

Art. 2.

1. La Regione, al fine di garantire la massima diffusione degli interventi previsti dalla presente legge, attiva tutte le azioni dirette al coinvolgimento dei soggetti interessati, ivi compreso un convegno promozionale e divulgativo da tenersi entro il mese di settembre 1993.

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 31 agosto 1993

RECCHI

93R0685

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1993, n. 22.

Interventi per favorire nuove iniziative imprenditoriali in particolare giovanili e femminili.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 63 del 16 settembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

decorso il termine di cui all'art. 127, primo comma, della Costituzione ed all'art. 47, secondo comma dello Statuto regionale;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto, la Regione promuove, attraverso la concessione di agevolazioni finanziarie, nuove attività imprenditoriali nelle materie di propria competenza poste in essere da società di persone, cooperative o imprese individuali.

2. Per nuove attività imprenditoriali si intendono quelle promosse dai soggetti previsti al comma 1 la cui iscrizione al registro delle ditte della competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura non sia antecedente al 1° gennaio dell'anno nel quale vengono presentate le domande di cui all'articolo 3.

Art. 2.

Requisiti di ammissibilità

1. I soggetti di cui all'articolo 1, per accedere alle agevolazioni di cui all'articolo 4, devono avere un'età compresa fra i diciotto e i trentadue anni. Nel caso di società o cooperative il suddetto requisito deve essere posseduto da almeno il cinquantuno per cento dei soci, fermo restando che almeno il cinquantuno per cento dei soci occupati deve rientrare nel predetto limite di età.

2. Il limite superiore di età è elevato a quaranta anni per:

a) i lavoratori licenziati o in mobilità;

b) i laureati;

c) i portatori di handicap con invalidità superiore al quaranta per cento:

c1) emigrati che siano rientrati in Italia da non oltre due anni e residenti nelle Marche;

c2) immigrati extracomunitari regolarizzati a norma di legge e residenti nelle Marche;

d) le donne, escluse le madri per le quali il suddetto limite è elevato a cinquantacinque anni;

e) gli ex detenuti.

3. Nelle cooperative e nelle società le quote di partecipazione, per un quinquennio e pena la revoca dei benefici, non possono essere alienate se non a soggetti aventi i requisiti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

4. I medesimi soggetti devono altresì avere sede legale ed effettiva nel territorio regionale.

5. Nel caso di società o cooperative, qualsiasi variazione che investe oltre il cinquanta per cento dei soci, rilevabile dalla domanda, comporta il riesame della domanda medesima da parte del nucleo di valutazione di cui all'articolo 3. Qualsiasi variazione che investe una percentuale pari o superiore ai due terzi dei soci, rilevabile dalla domanda, comporta la revoca dei benefici.

6. I requisiti previsti dai commi 4 e 5 devono permanere per la durata di cinque anni dalla data di presentazione della domanda, a pena di revoca dei benefici.

7. Le cooperative devono essere iscritte nel registro prefettizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e i loro statuti devono prevedere espressamente e inderogabilmente le clausole di cui all'articolo 26 dello stesso decreto.

Art. 3.

Procedura di finanziamento

1. Ai fini della concessione delle agevolazioni finanziarie, i soggetti interessati debbono presentare domanda alla giunta regionale entro il 30 settembre di ogni anno, corredata da un progetto inerente alla produzione di beni o alla prestazione di servizi nelle materie di competenza regionale.

2. Il progetto deve contenere:

a) l'illustrazione dettagliata dell'attività da svolgere;

b) i curricula dei soggetti che realizzano il progetto, siano essi soci o titolari di imprese individuali;

c) l'analisi della domanda e dell'offerta nel settore interessato;

d) l'analisi tecnico-economica che indichi, tra l'altro, l'ubicazione dell'azienda, le tecnologie che s'intendono utilizzare nella realizzazione del progetto, la descrizione dei processi produttivi, nonché il numero e le qualifiche di eventuali dipendenti;

e) il bilancio di previsione valido per un triennio;

f) gli elenchi dettagliati delle spese per impianti e attrezzature e delle spese di gestione per un triennio;

g) l'eventuale godimento di altri benefici concessi sulla base di altre leggi statali o regionali.

3. Alla valutazione tecnico-finanziaria dei progetti provvede, entro i successivi novanta giorni, un apposito nucleo di valutazione, da costituirsi presso il servizio formazione professionale e problemi del lavoro della Regione. Esso è composto dal dirigente del servizio formazione professionale e problemi del lavoro che lo presiede, dal dirigente del servizio programmazione e da tre esperti nominati dal consiglio regionale, scelti in base a documentati requisiti di esperienza e professionalità in materia di mercato del lavoro, formazione professionale, economia aziendale.

4. Il nucleo esprime parere motivato sui progetti ammessi a valutazione in base alla validità tecnico-economica dell'iniziativa e quantifica, per ogni singolo progetto, la spesa da ammettere a finanziamento.

5. Ai componenti il nucleo di valutazione si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 2 agosto 1984, n. 20 e successive modificazioni, fissando in L. 180.000 l'indennità di presenza per ogni giornata seduta.

6. Nella valutazione dei progetti, a parità di qualificazione tecnica, è riconosciuta priorità:

a) alle iniziative costituite da donne o a prevalente componente femminile;

b) alle società cooperative;

c) alle imprese che utilizzano nuove tecnologie e nuove tecniche di gestione con particolare riferimento a quelle artigiane;

d) alle imprese localizzate in aree svantaggiate principalmente nelle aree montane;

e) alle iniziative che favoriscono l'inserimento nell'attività lavorativa dei portatori di handicap e degli ex detenuti.

7. La giunta regionale, acquisito il parere del nucleo di valutazione, approva la graduatoria e quantifica per ogni singolo progetto la spesa da ammettere al finanziamento.

Art. 4.

Agevolazioni finanziarie

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 sono concesse le seguenti agevolazioni finanziarie:

a) prestito senza interessi, da restituirsi in cinque rate annuali con scadenza al 30 giugno di ogni anno a partire dal secondo anno successivo a quello in cui il prestito è stato erogato, per le spese di impianto e attrezzature fino al limite massimo del sessanta per cento delle spese riconosciute ammissibili e, comunque, fino al limite massimo di lire cento milioni. I predetti limiti sono elevati rispettivamente al settanta per cento e a lire centoquaranta milioni per le cooperative. L'erogazione del prestito è subordinata alla produzione della documentazione giustificativa delle spese sostenute, alla sottoscrizione di apposita convenzione fra la Regione e i beneficiari, nonché alla concessione di cauzione assicurativa o garanzia fidejussoria stipulata a favore della Regione. Ai soggetti ammessi che ne facciano richiesta il prestito di cui sopra può essere anticipato, con decreto del dirigente del servizio, per una quota pari al sessanta per cento dello stesso e dietro presentazione della garanzia fidejussoria sopra richiamata;

b) contributi da erogarsi su presentazione della documentazione attestante le spese sostenute, per la durata di un triennio per le spese di gestione riconosciute ammissibili, fino al limite massimo del sessanta per cento delle spese per il primo anno, del trenta per cento per il secondo e del venti per cento per il terzo e comunque fino al limite massimo di lire ottanta milioni nel triennio. Il limite del sessanta per cento è elevato al settanta per cento per le cooperative;

c) contributi a fondo perduto fino al cinquanta per cento delle spese sostenute e documentate per le prestazioni di assistenza tecnica nella fase di avviamento dell'attività progettuale relativamente al primo anno, per un importo non superiore a 10 milioni.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 non possono essere cumulate con altre agevolazioni regionali, nazionali o comunitarie concesse per le stesse finalità.

3. I beneficiari, in sede di stipula della convenzione sulla restituzione delle somme di cui al comma 1, lettera a), si obbligano a non distogliere né alienare dall'uso previsto, per un periodo di almeno cinque anni dalla data di acquisto, i macchinari e le attrezzature ammessi alle agevolazioni e a non destinare né ad alienare le opere edilizie ammesse alle agevolazioni, ad usi diversi da quelli previsti per il medesimo periodo di tempo.

Art. 5.

Fondo di rotazione

1. Per la concessione del prestito di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4, è istituito un fondo denominato: "Fondo di rotazione per il prestito sulle spese di impianto e attrezzature sostenute dalle imprese ammesse alle provvidenze concesse per favorire nuove iniziative imprenditoriali, in particolare giovanili e femminili".

2. Il prestito è restituito in cinque rate uguali con scadenza al 30 giugno di ciascun anno, con inizio dal secondo anno successivo a quello in cui il prestito è stato erogato.

3. La dotazione del fondo di cui al comma 1 è stabilita al lire 3.392.016.400. Il fondo è alimentato, inoltre, dalle somme che vengono rimborsate dai beneficiari del prestito, nonché dai beneficiari dei prestiti di cui al comma 3 dell'articolo 6-bis della L.R. 7 ottobre 1987, n. 35, come integrato dall'articolo 7 della L.R. 31 ottobre 1988, n. 39.

4. La giunta regionale è autorizzata a iscrivere in aumento degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 3211202 dello stato di previsione della spesa dei rispettivi bilanci, importi pari alle somme recuperate per effetto del comma 3, mediante deliberazioni da presentare al consiglio regionale entro dieci giorni e da pubblicare nel bollettino ufficiale della Regione entro sessanta giorni.

Art. 6.

Rendicontazioni e controlli

1. I beneficiari delle agevolazioni di cui all'articolo 4 debbono presentare entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di erogazione delle agevolazioni medesime la rendicontazione delle spese sostenute.

2. La giunta regionale può effettuare ispezioni dirette ad accertare lo stato delle iniziative intraprese disponendo, previo parere del nucleo di valutazione, la revoca dei benefici in caso di gravi inadempienze o quando risulti impossibile l'attuazione dei progetti finanziati.

3. La giunta regionale:

a) attua un programma di informazione sugli obiettivi della presente legge e sostiene, in particolare con il concorso delle comunità montane per i rispettivi ambiti territoriali e con le amministrazioni provinciali per il restante territorio, iniziative di sostegno ai soggetti interessati nella fase progettuale;

b) promuove l'analisi e la diffusione dei risultati dell'intervento.

Art. 7.

Disposizioni finanziarie

1. Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate per l'anno 1993 le seguenti spese:

a) per le attività di pubblicazione e documentazione dell'articolo 6, comma 3, lire 100 milioni;

b) per la concessione dei prestiti previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a), lire 3.392.016.400;

c) per la concessione dei contributi di durata triennale previsti dalla lettera b) nonché dei contributi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera c), lire 3.000.000.000.

2. Le somme occorrenti per l'attuazione della presente legge fanno carico agli stanziamenti riportati nei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio 1993;

a) capitolo 3211105, la cui denominazione è così modificata: "Iniziativa per l'illustrazione, l'analisi e la diffusione dei risultati dell'intervento in favore dei soggetti attuatori dei progetti diretti a promuovere nuove iniziative imprenditoriali, in particolare giovanili e femminili";

b) capitolo 3211202 "Fondo di rotazione per il prefinanziamento delle spese di impianto e di investimento per attrezzature delle imprese ammesse alle provvidenze di cui alla L.R. 7 ottobre 1987, n. 35, articolo 6-bis, comma 1 come integrato dall'articolo 7 della L.R. 31 ottobre 1988, n. 39" il cui stanziamento di lire 4.283.155.400 è ridotto di lire 891.139.000 e si stabilisce nel nuovo importo di lire 3.392.016.400;

c) capitolo 3211106 "Contributi triennali ai soggetti attuatori dei progetti diretti a promuovere nuove iniziative imprenditoriali giovanili e femminili, nelle spese di gestione, escluse le spese per il personale dipendente L.R. 7 ottobre 1987, n. 35, articolo 6, comma 1, come modificato dalla L.R. 31 ottobre 1988, n. 39", il cui stanziamento di lire 2.108.861.000 è incrementato di lire 891.139.000 e si stabilisce nel nuovo importo di lire 3.000.000.000.

Art. 8.*Disposizioni applicative*

1. La giunta regionale determina annualmente, con atti di carattere generale, le modalità di presentazione delle domande e di liquidazione dei benefici, stabilendo altresì la documentazione che ad esse deve essere allegata, unitamente al progetto, a pena di esclusione dai benefici medesimi.

Art. 9.*Norma abrogativa*

1. Le LL.RR. 7 ottobre 1987, n. 35 e 31 ottobre 1988, n. 39 sono abrogate.

Art. 10.*Norma transitoria*

1. Per il primo anno di applicazione della legge, il termine di cui all'articolo 3, comma 1, è protratto di centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge nel bollettino ufficiale della Regione ed, in deroga all'articolo 1, comma 2, si intendono nuove attività imprenditoriali quelle promosse dai soggetti previsti al comma 1 dello stesso articolo la cui iscrizione al registro ditte della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura non sia antecedente al 1º gennaio 1992.

Art. 11.*Norma finale*

1. I benefici già concessi con le LL.RR. nn. 35/1987 e 39/1988 sono liquidati con le modalità e nei termini previsti dalle leggi medesime.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 9 settembre 1993

RECCHI

93R0686

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1993, n. 23.

Modifiche all'art. 10 della legge regionale 11 maggio 1993 n. 15 «Bilancio di previsione per l'anno 1993 e adozione del bilancio pluriennale per il triennio 1993/1995».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 63 del 16 settembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Modificazioni agli stanziamenti del bilancio di cassa*

1. Il fondo di riserva di cassa già stabilito in lire 60.700 milioni per effetto dell'articolo 10 della L.R. 11 maggio 1993, n. 15, è aumentato di lire 100.000 milioni e si stabilisce in lire 160.700 milioni.

2. Nello stato di previsione della entrata e della spesa sono apportate le seguenti variazioni agli stanziamenti del bilancio di cassa:

(Omissis).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla come legge della Regione Marche.

Ancona, 9 settembre 1993

RECCHI

93R0687

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1993, n. 24.

Modifica dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 28 giugno 1993, n. 17 concernente interventi conseguenti all'esondazione del fiume Tronto verificatasi nell'aprile 1992.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 63 del 16 settembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

Ja seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 3, comma 2, della L.R. 28 giugno 1993 n. 17 è sostituito dal seguente:

«2. Gli aventi diritto ai contributi devono presentare domanda al sindaco del comune competente entro il 30 settembre 1993».

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 9 settembre 1993

RECCHI

93R0688

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1993, n. 25.

Finanziamento del programma d'iniziativa comunitaria STRIDE concernente il potenziale regionale in materia di ricerca, tecnologia ed innovazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 64-bis del 20 settembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per l'attuazione del programma d'iniziativa comunitaria denominato STRIDE da attuarsi nell'area obiettivo 2 della provincia di Pesaro-Urbino, approvata dalla commissione delle Comunità Europee in data 6 luglio 1992, con decisione n. C(92) 1463, sono autorizzate le spese di cui alla tabella A.

2. Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma 1, si provvede con le risorse indicate nell'allegata tabella B.

3. Nel bilancio di previsione per l'anno 1993 sono introdotte le variazioni indicate nell'allegata tabella C.

4. L'attuazione delle iniziative di formazione professionale è subordinata all'adozione, da parte del CIPE, del provvedimento di concessione del finanziamento di lire 340 milioni della quota facente carico al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 183/1987.

Art. 2.

1. Per ottemperare alle disposizioni relative all'attuazione finanziaria contenute nella lettera b), paragrafo 3, punto f) dell'allegato alla decisione n. C(92) 1463, la giunta regionale, in deroga al disposto di cui all'articolo 65, quarto comma, della L.R. 30 aprile 1980 n. 25, è autorizzata ad apportare agli stanziamenti dei capitoli di cui alla tabella C le variazioni conseguenti alla modificazione dei costi totali o del contributo comunitario relativo a un sottoprogramma trasferendole ad altro sottoprogramma, mediante deliberazione da trasmettere al consiglio entro dieci giorni e la pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione entro sessanta giorni.

Art. 3.

1. La Regione, al fine di garantire la massima diffusione degli interventi previsti dalla presente legge, attiva tutte le azioni dirette al coinvolgimento dei soggetti interessati ivi compreso un convegno promozionale e divulgativo da tenersi entro il mese di settembre 1993, da finanziarsi mediante la parte del finanziamento "attività promozionali e campagne di informazione".

Art. 4.

1. Ferma restando la titolarità CEPRAS per la gestione e il coordinamento del programma di cui alla presente legge, il CEPRAS stesso è impegnato ad attivare un lavoro a rete che veda coinvolte quelle competenze funzionali (tecnologie) che si possono riscontrare nei consorzi promossi dalla Società Finanziaria regionale Marche (Meccano, COSMOB, Consorzio Navale Marchigiano, CEDIM) d'intesa con le Università di Ancona e Urbino.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 9 settembre 1993

RECCHI

(Omissis).

93R0689

REGIONE LOMBARDIA**LEGGE REGIONALE 15 settembre 1993, n. 28.**

Ridefinizione degli ambiti territoriali delle Unità Socio-Sanitarie Locali.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 37 del 18 settembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale: dando atto che la stessa entrerà in vigore nel termine previsto dall'art. 43, primo comma, dello Statuto, atteso che il Governo della Repubblica non ha espresso il consenso alla dichiarazione d'urgenza ed alla conseguente entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Art. 1.

Ridefinizione degli ambiti territoriali delle USSL

1. Ai fini della migliore organizzazione e della razionalizzazione dei servizi socio-sanitari, gli ambiti territoriali delle Unità Socio-Sanitarie Locali (USSL) della regione Lombardia come definiti dall'allegato alla L.R. 5 aprile 1980, n. 35 «Ordinamento dei servizi di zona» e successive modificazioni sono rideterminati in applicazione dei principi della legislazione statale vigente in materia, secondo quanto previsto dalle tabelle «A» e «B» allegate alla presente legge, di cui fanno parte integrante.

2. La tabella «A» di cui al precedente comma indica:

a) i «nuovi ambiti territoriali derivanti dall'accorpamento delle esistenti USSL ed i comuni che variano la loro appartenenza rispetto alla L.R. 5 aprile 1980, n. 35 e successive modificazioni;

b) le sedi legali provvisorie delle rispettive USSL.

3. La tabella «B» indica i comuni ricompresi in ciascun ambito territoriale.

4. La sede legale di ciascuna USSL è determinata in via definitiva, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della giunta regionale, su proposta del direttore generale, sentita la commissione consiliare competente; a tal fine il direttore generale acquisisce il parere obbligatorio della conferenza di cui al comma 14 dell'art. 3 del D.-Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» che deve essere reso entro 30 giorni.

5. Con deliberazione del consiglio regionale, su proposta della giunta regionale ovvero su iniziativa degli enti locali a norma dell'art. 56 dello Statuto della regione, può essere disposto l'accorpamento di due o più ambiti territoriali al fine di un ulteriore miglioramento della funzionalità dei servizi; a tal fine la giunta regionale acquisisce il parere delle province, nonché della conferenza delle USSL interessate di cui al comma 4.

6. Con la medesima procedura di cui al comma 5 e sentiti i sindaci dei comuni interessati, il cui parere è obbligatorio, può essere disposto lo spostamento di singoli comuni da uno ad altro ambito territoriale.

7. Entro sei mesi dalla data di costituzione della città metropolitana di Milano, di cui al capo VI della legge 8 giugno 1990, n. 142 «Ordinamento delle autonomie locali», il consiglio regionale, con propria deliberazione, su proposta della giunta regionale, sentito il competente organo della città metropolitana di Milano e le province interessate, provvede alla rideterminazione degli ambiti territoriali delle relative USSL.

Art. 2.

Articolazione territoriale e funzionale delle USSL

1. Il distretto di base, dotato di autonomia organizzativa, è l'articolazione territoriale e funzionale dell'USSL per l'erogazione delle prestazioni socio-sanitarie di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione nell'ambito dell'assistenza sanitaria primaria, nonché per l'esercizio di ogni altra funzione che sarà successivamente individuata con la legge regionale sull'organizzazione e funzionamento delle USSL. Al fine di attuare in modo efficace la suddetta erogazione il responsabile del distretto, previsto dal successivo comma 3, provvede ad organizzare l'attività del complesso dei servizi nell'ambito delle direttive generali impartite dal direttore generale.

2. Il distretto promuove l'effettiva attuazione del diritto di accesso del cittadino al complesso dei servizi delle USSL anche tramite le dovute forme di partecipazione ed attiva un efficace sistema di informazione sulle prestazioni erogabili dal servizio sanitario nazionale e sulle eventuali relative tariffe.

3. Ad ogni distretto è preposto un responsabile, in possesso dei requisiti e con le funzioni da individuarsi con la legge regionale di cui al comma 1 che definisce anche i livelli e le forme di autonomia organizzativa.

4. L'ambito territoriale di ciascun distretto è definito secondo i seguenti criteri:

a) ciascun distretto di norma deve coincidere con uno o più comuni, ovvero con una o più circoscrizioni in cui il territorio del comune sia suddiviso; in tal caso il distretto può comprendere anche altri comuni contigui ad una o più circoscrizioni;

b) di norma ciascun distretto deve comprendere una popolazione tra i 20 mila e i 40 mila abitanti e nelle aree urbane una popolazione non inferiore a 40 mila abitanti;

c) ciascun distretto che insiste su aree montane o particolarmente disagiate può comprendere una popolazione anche inferiore a 20 mila abitanti e comunque non inferiore a 10 mila abitanti e deve essere dotato degli stessi servizi e svolgere le stesse funzioni dei restanti distretti dell'USSL. Vanno salvaguardati i distretti già realizzati nelle attuali comunità montane e le prestazioni di carattere territoriale in essere, salvo modifiche proposte dalla conferenza dei sindaci.

5. È istituita l'assemblea dei sindaci per ogni ambito distrettuale quale emanazione della conferenza dei sindaci. Essa formula proposte e pareri alla conferenza dei sindaci sulle linee di indirizzo di programmazione dei servizi socio-sanitari, ivi compresi quelli di carattere ospedaliero; si esprime, altresì, sulla finalizzazione e la distribuzione territoriale delle risorse finanziarie.

6. L'assemblea è composta da tutti i sindaci dei comuni e/o dai presidenti delle circoscrizioni facenti parte del distretto. Nel caso in cui il distretto coincide con un singolo comune le funzioni di cui sopra sono esercitate dal sindaco.

7. Il direttore generale di ciascuna USSL predispone la proposta di articolazione territoriale e funzionale dei relativi distretti e la sottopone per il parere al sindaco o alla rappresentanza della conferenza di cui al D.Lgs. n. 502/92 che devono renderlo entro 30 giorni. Si prescinde dal parere ove questo non sia reso il predetto termine.

8. Il direttore generale definisce, entro i successivi 30 giorni, l'articolazione dei distretti, valutato il parere eventualmente reso, e la trasmette per l'approvazione alla giunta regionale.

9. In deroga a quanto previsto dai precedenti commi, il comune di Campione d'Italia è costituito in speciale distretto della USSL di appartenenza, ai sensi del secondo comma dell'art. 2 del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 616. Il sindaco del comune di Campione d'Italia fa parte, in aggiunta, della rappresentanza della conferenza dei sindaci della USSL di appartenenza. Il direttore generale della stessa USSL acquisisce obbligatoriamente il parere del sindaco, per le decisioni interessanti il territorio di Campione d'Italia.

Art. 3.

Procedure per il trasferimento di beni, presidi, servizi e personale

1. Il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa, è autorizzato ad adottare tutte le misure necessarie per il trasferimento dei beni, presidi, servizi, nonché dei rapporti attivi e passivi dalle USSL esistenti alle USSL da costituire sulla base degli ambiti territoriali determinati ai sensi della presente legge.

2. Ove sia necessario effettuare un riparto di beni, presidi e servizi tra più USSL, gli stessi sono ripartiti secondo la loro collocazione territoriale.

3. Ad avvenuto completamento delle operazioni di cui ai precedenti commi, il presidente della giunta regionale costituisce, con proprio decreto, su conforme deliberazione della giunta stessa, le USSL di cui alla presente legge, anche con separati provvedimenti, con riferimento agli ambiti territoriali determinati ai sensi della presente legge.

4. Con lo stesso decreto di cui al comma 3 il personale è provvisoriamente assegnato all'USSL al cui ambito territoriale afferiscono i presidi, servizi od uffici presso i quali il personale stesso presta la propria attività alla data di decorrenza della costituzione della relativa USSL.

5. Per il personale appartenente agli organigrammi dei servizi a direzione centralizzata (del ruolo sanitario, amministrativo, tecnico e professionale) di USSL il cui territorio è ripartito, a norma della presente legge, tra più USSL di nuova costituzione, l'assegnazione sarà operata in rapporto agli abitanti del territorio confluito.

Art. 4.

Norme di salvaguardia

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino alla ridefinizione delle nuove piante organiche in conseguenza della costituzione delle nuove USSL e aziende ospedaliere, non possono essere ricoperti i posti vacanti delle posizioni funzionali apicali dei ruoli amministrativo, sanitario, professionale e tecnico di cui al D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 «Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali» e successive modificazioni ed integrazioni, salvo deroga da approvare da parte della giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, per specifiche e documentate situazioni indifferibili in ordine alla funzionalità dei servizi.

2. I concorsi già banditi per la copertura di detti posti, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano iniziate le prove di esame, sono revocati. La giunta regionale può escludere dalla revoca concorsi già banditi per i posti non connessi alla riorganizzazione degli ambiti territoriali e al conseguente riordino della rete ospedaliera, dandone informazione alla commissione consiliare competente.

3. A decorrere dalla stessa data, non possono essere utilizzate le graduatorie per la copertura dei posti vacanti di cui al comma 1. La giunta regionale può autorizzare in via eccezionale l'utilizzazione di graduatorie relative a posti connessi con la riorganizzazione degli ambiti territoriali e con il conseguente riordino della rete ospedaliera. La giunta regionale può altresì autorizzare l'utilizzo delle graduatorie per il

conferimento di incarichi tempoanei non rinnovabili della durata di otto mesi, per esigenze di carattere straordinario; in mancanza di graduatorie valide, si applica il comma 17 dell'art. 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207 «Disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali».

Art. 5.

Norme transitorie e finali

1. Per le province di Lecco e di Lodi fino all'elezione degli organi rappresentativi delle stesse, il parere del consorzio comprensoriale tiene luogo del parere delle rispettive province.

2. Le USSL costituite ai sensi della presente legge entrano in funzione dalla data della nomina dei rispettivi direttori generali.

3. Dalla data di cui al comma 2 cessano di applicarsi le disposizioni di cui alla L.R. n. 35/80 e successive modificazioni ed integrazioni e alla L.R. 4 dicembre 1980, n. 98 «Istituzione della USSL di Campione d'Italia, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 616».

Art. 6.

Competenze delle comunità montane

1. I comuni possono delegare alle comunità montane, a norma dell'art. 29 della legge n. 142/90, le funzioni di gestione dei servizi socio-assistenziali, fino all'entrata in vigore della legge regionale di organizzazione e funzionamento delle USSL, nonché della legge regionale di riorganizzazione delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali caratterizzata dall'integrazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali.

Art. 7.

Clausola d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, 15 settembre 1993

GHILARDOTTI

Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 28 luglio 1993. Il termine di 30 giorni previsto dalla Costituzione per l'apposizione del visto è scaduto il 5 settembre 1993.

(Omissis).

93R0683

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabiano - S.p.A., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994.
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:			
- annuale	L.	357.000	
- semestrale	L.	195.500	
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:			
- annuale	L.	65.500	
- semestrale	L.	46.000	
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:			
- annuale	L.	200.000	
- semestrale	L.	109.000	
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:			
- annuale	L.	65.000	
- semestrale	L.	45.500	
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
- annuale	L.	199.500	
- semestrale	L.	108.500	
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
- annuale	L.	687.000	
- semestrale	L.	379.000	

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	336.000
Abbonamento semestrale	L.	205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 11 1 3 0 0 0 1 0 9 4 *

L. 1.300